

Ricorso proposto il 23 giugno 2021 — Hecht Pharma/EUIPO — Gufic Biosciences (Gufic)**(Causa T-346/21)**

(2021/C 329/47)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Hecht Pharma GmbH (Bremervörde, Germania) (rappresentanti: C. Sachs e J. Sachs, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Gufic Biosciences Ltd. (Mumbai, India)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo Gufic — Marchio dell'Unione europea n. 8 613 044*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 giugno 2021 nel procedimento R 2738/2019-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare la decadenza del marchio dell'Unione europea n. 8 613 044 «Gufic» anche per i prodotti della classe 5 «medicines»;
- condannare la Gufic Biosciences Ltd. alle spese del presente procedimento e a quelle dei procedimenti anteriori.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 giugno 2021 — ClientEarth / Commissione**(Causa T-354/21)**

(2021/C 329/48)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e T. van Helfteren, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 7 aprile 2021, che nega l'accesso ai documenti richiesti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1367/2006 ⁽²⁾, in relazione allo stato di attuazione dei controlli nel settore della pesca in Francia e in Danimarca, nonché all'esistenza di cause pilota e procedure di infrazione nell'Unione europea relative all'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 ⁽³⁾, e
- condannare la convenuta alle spese.